

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

(Chiarimento)

PROT. n° 0011152

282/032101.01.4144.020

Roma, 09 agosto 2011

OGGETTO: Installazione di impianti fotovoltaici

Si comunica che in considerazione dei numerosi quesiti che pervengono all'Ufficio scrivente, circa gli impianti indicati in oggetto, è stato istituito un apposito gruppo di lavoro al fine di elaborare una revisione della nota prot. n. 5158 del 26 marzo 2010 - "GUIDA D'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI".¹

In attesa degli esiti del succitato gruppo di lavoro che dovranno essere sottoposti alla valutazione del Comitato Centrale Tecnico Scientifico, quest'ufficio esprime il proprio parere di merito per il quesito n. 2 della nota indicata a margine:

Ai fini della prevenzione incendi, gli impianti FV:

- non devono costituire causa primaria d'incendio o di esplosione per il fabbricato servito.
- non devono costituire causa di propagazione degli incendi per il fabbricato servito.
- non devono interferire con i sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione
- non devono costituire pericolo per i soccorritori durante le operazioni di spegnimento.

Pertanto, nell'ubicazione dei componenti del generatore fotovoltaico (pannelli FV, condutture, quadri elettrici di giunzione del generatore FV) su pareti di edifici soggetti al controllo dei vigili del fuoco, si deve tener conto della possibile propagazione di un incendio originato all'interno dell'edificio, attraverso porte, finestre ed elementi di facciata costituiti dallo stesso generatore fotovoltaico (es. tamponamenti in vetro con sovrastante pannello fotovoltaico in silicio amorfo).

A tal fine può farsi utile riferimento, per quanto applicabile e per analogia dei rischi valutati, alla Lettera Circolare n. DCPST/A5/5643 del 31/03/2010 recante "Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili".

Parere della Direzione Regionale

In allegato alla presente si trasmette il quesito pervenuto dal Comando di Venezia inerente l'oggetto

Nel merito lo scrivente ritiene nel condividere le osservazioni del Comando di Venezia, ritiene di rimanere in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

L'installazione di impianti fotovoltaici, stimolata dagli incentivi normativi ed economici, è in rapido aumento, proponendo situazioni, riscontrate in occasione di sopralluoghi o di espressione di pareri di conformità, sempre più varie e diverse.

In particolare si rappresentano i seguenti casi per i quali sorgono dei dubbi interpretativi:

1. *Installazione di pannelli FV in copertura di una attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, avente copertura in materiale leggero (metallico o pannelli combustibili tipo "sandwich");*
2. *installazione su parete di edificio soggetto ai controlli di prevenzione incendi, con pannelli posti a ridosso delle aperture dei locali (porte e finestre);*
3. *installazione sopra la pensilina di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e/o gassosi.*

Relativamente al primo caso, considerato che la guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici prot. n. 5158 del 26/03/2010 di codesta Area prevede, tra i requisiti tecnici, che "deve essere previsto un dispositivo di sezionamento sotto carico, ubicato in posizione segnalata ed accessibile, in modo da mettere in sicurezza ogni parte dell'impianto elettrico all'interno del compartimento antincendio, anche nei confronti del generatore fotovoltaico", si ritiene che l'installazione citata non permetta l'intercettazione dell'energia elettrica al di fuori del compartimento in quanto i pannelli non sono separati dall'attività da strutture con caratteristiche EI. La non separazione può, a parere dello scrivente, essere pericolosa, non solo per l'eventuale caduta dei pannelli, che potrebbe essere evitata o limitata con la presenza di strutture portanti (travi o capriate) di resistenza al fuoco idonea, ma soprattutto per i rischi di folgorazione

¹ Vedasi anche la NOTA prot. n. 0001324/282 del 07/02/2012, sostitutiva della LC prot. n. 5158 del 26/03/2010. N.d.R.

delle squadre impegnate nell'opera di spegnimento di un eventuale incendio (requisiti di sicurezza di cui al DPR 246/93).

Per quanto riguarda il secondo caso, stante la richiesta della guida di cui sopra di mantenere la distanza di almeno 1 m tra i pannelli ed eventuali EFC, si richiede se la stessa distanza debba essere mantenuta dalle aperture verticali di porte e finestre, sia di locali a pericolo d'incendio, sia di locali accessori (uffici, servizi, ecc.).

Nel terzo caso, ferma restando la necessità dell'effettuazione di una valutazione dei rischi relativi alla presenza di eventuali miscele esplosive (ATEX), si ritiene che, per gli stessi motivi di riportati nel caso 1, sia accettabile solamente se la pensilina ha caratteristiche EI adeguate, che si ritengono tali se sono non inferiori a EI 30. Le calate dell'impianto verso l'inverter dovranno essere realizzate con cavi resistenti al fuoco.

Si rimane in attesa dei chiarimenti richiesti.